



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/LEG/cr

Roma, 12 marzo 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di
Macerata e Camerino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 18/2026 – Consiglio di Disciplina territoriale – candidature degli iscritti nell'Elenco Speciale – richiesta di chiarimenti

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 2949 del 05.03.2026), si rappresenta che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Macerata e Camerino, nel predisporre la raccolta delle candidature dei nominativi da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale per il quadriennio 2026–2030, ha avuto un dubbio interpretativo in merito alla posizione degli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 8, del D.Lgs. n. 139/2005. In particolare, si chiede di conoscere se:

1. gli iscritti nell'elenco speciale debbano essere ricompresi tra i destinatari della comunicazione con la quale l'Ordine invita gli iscritti a presentare la candidatura a componente del Consiglio di disciplina;
2. nel caso in cui un professionista iscritto nell'elenco speciale presenti la propria candidatura e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Ordine possa inserirne il nominativo nell'elenco dei soggetti da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale. Si osserva al riguardo quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera dell'8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.05.2013, dispone, all'art. 3, comma 5, che *"il Consiglio dell'Ordine procede alla individuazione dei nominativi da inviare al Presidente del Tribunale scegliendoli sulla base dei curricula presentati spontaneamente dagli aspiranti componenti il Consiglio di disciplina ed anche su sollecitazione da parte del Consiglio dell'Ordine, mediante invito inviato a tutti gli iscritti"*.

Tra i requisiti prescritti a pena di inammissibilità, i candidati devono dichiarare, ai sensi di quanto prescritto dal predetto articolo 3, al comma 8:

- di essere iscritti all'albo da almeno cinque anni;
- di non avere riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'Ordine.

Ciò premesso, si rappresenta che il sopra citato Regolamento richiede, tra i requisiti richiesti per la candidatura, che il professionista sia iscritto all'albo da almeno cinque anni, non effettuando alcuna specifica distinzione tra coloro che esercitano la professione e coloro che, essendo comunque iscritti, sono inseriti nell'elenco speciale ai sensi di quanto disposto dall'art. 34, comma 8, del D.Lgs. n. 139/2005. Tale norma infatti stabilisce che *"Coloro che, a norma dell'articolo 4, non possono esercitare la professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di cui la comma 6",* ovvero deve possedere tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.

Del resto, coloro che sono inseriti nell'elenco speciale – che, come detto, pur essendo in possesso di tutti i requisiti per l'iscrizione all'Ordine, non possono tuttavia svolgere la professione, poiché presentano una delle cause di incompatibilità con il suo esercizio ex art. 4 dell'Ordinamento - proprio in virtù del fatto che sono iscritti, devono osservare le norme del Codice deontologico della professione.

Si evidenzia altresì che, per la nomina dei componenti dei Consigli di Disciplina territoriali, il Regolamento del 2013 non prevede l'esclusione degli iscritti nell'elenco speciale come avviene per l'elezione dei Consigli degli Ordini, in base a quanto disposto dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2005 e, inoltre, si rileva che nei Consigli di Disciplina possono essere eletti anche soggetti terzi, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3, comma 10, del predetto Regolamento.

Si ribadisce inoltre quanto già dichiarato dal Consiglio Nazionale nella risposta ad un precedente quesito (P.O. n. 102/2021), ove è stato affermato espressamente che *"Nel caso di specie, il componente segretario del Consiglio di Disciplina, ancorché abbia effettuato il passaggio nell'Elenco speciale di cui all'art. 34, comma 8, del D. Lgs. n. 139/05, è rimasto comunque iscritto all'Albo professionale, che è requisito necessario per poter svolgere la funzione disciplinare"*.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene, con specifico riferimento al quesito proposto al punto 1, che gli iscritti nell'elenco speciale possano essere ricompresi tra i destinatari della comunicazione con la quale l'Ordine invita tutti gli iscritti a presentare la propria candidatura a componente del Consiglio di disciplina territoriale e, in merito al quesito di cui al punto 2, che qualora un professionista iscritto nell'elenco speciale presenti la propria candidatura ed abbia tutti i requisiti richiesti dal sopra citato Regolamento, il Consiglio dell'Ordine può inserirne il nominativo nell'elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di disciplina territoriale.

Con i migliori saluti

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio